

D.L. 18/ 2020 – Decreto **Cura Italia**

Sintesi dei principali strumenti di sostegno alle famiglie e alle imprese al fine di fronteggiare l'attuale emergenza epidemiologica.



CONGEDI E BONUS BABY SITTING

Vengono introdotte nuove misure di aiuto alle famiglie a seguito del periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, ed in particolare:

Genitori lavoratori dipendenti del settore privato

Per i figli di età non superiore ai 12 anni, a decorrere **dal 5 marzo**, i genitori potranno fruire di uno specifico congedo **non superiore a 15 giorni** (continuativo o frazionato) per il quale verrà riconosciuta un'indennità pari al **50% della retribuzione**. Tali periodi saranno coperti da contribuzione figurativa.

Gli eventuali periodi di congedo parentale "ordinario" già fruiti dai genitori, durante il periodo di sospensione potranno essere convertiti in congedo con causa sospensione COVID-19, con relativo diritto all'indennità del 50% della retribuzione, e non saranno computati né indennizzati a titolo di congedo parentale "ordinario";

In caso di figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, il genitore avrà **diritto ad astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro**. Il diritto all'astensione potrà essere esercitato a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore ;

Genitori iscritti alla gestione separata

Per i figli di età non superiore a 12 anni, i genitori avranno diritto al congedo causa sospensione COVID-19 per un periodo di 15 giorni con un'indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al **50% di 1/365 del reddito individuato** secondo la base di calcolo utilizzato per definire l'indennità di maternità;

Genitori lavoratori autonomi iscritti all'INPS

La stessa indennità di cui al punto che precede è riconosciuta ai lavoratori autonomi iscritti all'INPS e sarà commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita dalla legge a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto;

In generale per tutte le categorie di lavoratori di cui ai punti precedenti :

- la fruizione del congedo causa sospensione COVID-19 potrà essere riconosciuta **alternativamente ad entrambi i genitori**, per un totale complessivo di 15 giorni, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore ;
- non si applica il limite di età di 12 anni nel caso in cui i figli abbiano una **disabilità in situazione di gravità accertata** e siano iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale;

COME FARE DOMANDA:



Genitori lavoratori dipendenti del settore privato

I genitori che hanno già fatto richiesta e, alla data del 5 marzo, hanno già in corso un periodo di congedo parentale "ordinario" non devono presentare una nuova domanda. I giorni di congedo parentale saranno convertiti d'ufficio dall'INPS nel congedo di cui trattasi.

I genitori di figli con handicap in situazione di gravità che hanno già fatto richiesta e, alla data del 5 marzo, hanno già in corso di fruizione periodi di prolungamento del congedo parentale di cui all'art 33 del D.Lgs. n. 151/2001, non devono presentare domanda. I predetti periodi sono convertiti nel congedo COVID-19 con diritto alla relativa indennità.

I genitori non fruitori, che intendono usufruire del nuovo Congedo COVID-19 e che hanno i requisiti di accesso ai congedi parentali "ordinari" possono presentare domanda al proprio datore di lavoro ed all'INPS, utilizzando la procedura di domanda di congedo parentale già in uso.

I genitori di figli maggiori di 12 anni portatori di handicap grave, che non abbiano in corso di fruizione un prolungamento del congedo parentale, possono già usufruire del congedo COVID-19, ma dovranno presentare apposita domanda e nel caso in cui la fruizione fosse precedente alla data della domanda medesima, potranno farlo anche con data retroattiva, decorrente al massimo dal 5 marzo 2020, utilizzando la procedura telematica di congedo parentale, che sarà disponibile entro la fine del corrente mese di marzo, al termine degli adeguamenti in corso di ultimazione.

I genitori con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni, devono presentare domanda di congedo COVID-19 unicamente al proprio datore di lavoro e non all'INPS.

Genitori iscritti alla gestione separata

I genitori con figli minori di 3 anni possono fare domanda all'INPS utilizzando la procedura di domanda di congedo parentale già in uso.

I genitori con figli di età tra i 3 anni e fino ai 12 anni potranno presentare domanda all'INPS, anche con effetto retroattivo, se l'inizio della fruizione è precedente la domanda medesima, decorrente al massimo dal 5 marzo,

utilizzando le procedure telematiche per la richiesta di congedo parentale, che sarà disponibile entro la fine del corrente mese di marzo.

I genitori con figli di età superiore ai 12 anni portatori di handicap grave possono già usufruire del congedo COVID-19. Dovranno comunque presentare apposita domanda e, se la fruizione è precedente alla domanda medesima, potranno farlo anche con data retroattiva, decorrente al massimo dal 5 marzo 2020, utilizzando la procedura telematica di congedo parentale, che sarà disponibile entro la fine del corrente mese di marzo.

I periodi di congedo parentale “ordinario” eventualmente già richiesti anche se fruiti durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole, non potranno essere convertiti nel congedo COVID-19.

Genitori lavoratori autonomi iscritti all’INPS

I genitori con figli minori di 1 anno possono fare domanda all’INPS utilizzando la procedura di domanda di congedo parentale già in uso.

I genitori con figli di età tra 1 anno e fino ai 12 anni potranno presentare domanda all’INPS e se la fruizione è precedente alla domanda medesima, sarà possibile farlo anche con effetto retroattivo, decorrente al massimo dal 5 marzo, utilizzando le procedure telematiche per la richiesta di congedo parentale, entro la fine del corrente mese di marzo, a seguito degli adeguamenti informatici in corso.

I genitori con figli di età superiore ai 12 anni portatori di handicap grave possono già usufruire del congedo COVID-19. Dovranno comunque presentare apposita domanda e, se la fruizione è precedente alla domanda medesima, potranno farlo anche con data retroattiva, decorrente al massimo dal 5 marzo 2020, utilizzando la procedura telematica di congedo parentale, che sarà disponibile entro la fine del corrente mese di marzo.

I periodi di congedo parentale “ordinario” eventualmente già richiesti, anche se fruiti durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole, non potranno essere convertiti nel congedo COVID-19.

IMPORTANTE:



I predetti congedi e permessi non sono fruibili:

- se l’altro genitore è disoccupato/non lavoratore o con strumenti di sostegno al reddito
- se è stato richiesto il bonus alternativo per i servizi di baby-sitting.

In via alternativa al congedo con causa sospensione COVID-19, per le categorie di lavoratori privati, lavoratori iscritti in via esclusiva alla gestione separata INPS e per i lavoratori autonomi (iscritti e non iscritti all’INPS) durante il periodo di sospensione **sarà possibile optare per la corresponsione di un **BONUS di baby-sitting.****



COME FARE DOMANDA:

La domanda per il bonus per servizi di baby-sitting, può essere presentata:

- Per ogni figlio di età inferiore a 12 anni (limite superabile in caso di minori portatori di handicap grave), fermo restando il limite complessivo di 600 euro ovvero di 1.000 euro per il nucleo familiare ammesso al beneficio;
- Avvalendosi della modulistica ufficiale (LIBRETTO DI FAMIGLIA) che a breve sarà messa a disposizione dall'INPS e della cui disponibilità sarà data tempestiva comunicazione con apposito messaggio dell'Istituto.

La domanda, **disponibile entro la prima settimana di aprile**, potrà essere presentata con le seguenti consuete modalità:

- **WEB** - www.inps.it - sezione "Servizi online" > "Servizi per il cittadino" > autenticazione con il PIN dispositivo (oppure SPID, CIE, CSN) > "Domanda di prestazioni a sostegno del reddito" > "Bonus servizi di baby-sitting";
- **CONTACT CENTER INTEGRATO** - numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o numero 06 164.164 (da rete mobile con tariffazione a carico dell'utenza chiamante);
- **PATRONATI** - attraverso i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

Per i lavoratori autonomi non iscritti all'INPS, il bonus è riconosciuto, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.

TUTTE le disposizioni sopra riportate trovano applicazione anche nei confronti dei genitori affidatari.

ESTENSIONE DEI PERMESSI RETRIBUITI EX L.104/92

Si prevede, per i mesi di marzo e aprile 2020, un'estensione del periodo di congedo fruibile dai lavoratori del settore privato.

In particolare è riconosciuto il diritto a fruire di ulteriori dodici giornate – rispetto alle tre originariamente previste - di permesso retribuito, coperto da contribuzione figurativa della **L. 104/1992**.

Il lavoratore che ha già un provvedimento di autorizzazione ai permessi, con validità comprensiva dei mesi di marzo e aprile, non deve presentare una nuova domanda. Può già fruire delle suddette ulteriori giornate e i datori di lavoro devono considerare validi i provvedimenti di autorizzazione già emessi.

Il lavoratore privo di provvedimento di autorizzazione in corso di validità deve presentare domanda secondo le modalità già in uso. Il provvedimento di autorizzazione che verrà emesso sarà considerato valido dal datore di lavoro ai fini della concessione del numero maggiorato di giorni.

I lavoratori dipendenti per i quali è previsto il pagamento diretto dell'indennità da parte dell'INPS (es. i lavoratori agricoli), devono presentare una nuova domanda secondo le consuete modalità solo nel caso in cui non sia già stata presentata una istanza relativa ai mesi per cui è previsto l'incremento delle giornate fruibili.

È possibile cumulare:

→nell'arco dello stesso mese, il congedo COVID-19 con i giorni di permesso retribuito per legge 104 così come estesi dal decreto Cura Italia (6 + 12 per marzo e aprile).

→nell'arco dello stesso mese, il congedo COVID-19 con il prolungamento del congedo parentale per figli con disabilità grave.

QUARANTENA



Il periodo trascorso in quarantena dai lavoratori del settore privato dovuto al COVID-19 (seppur non contagiati), con **"sorveglianza attiva"** o **"in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva"**, sarà equiparato alla malattia e non sarà computabile ai fini del cd. periodo di comporto.

In deroga alla disciplina vigente gli oneri derivanti dal periodo di malattia saranno a carico dello Stato nel limite massimo di spesa pari a 130 milioni di euro per l'anno 2020.

Il medico curante dovrà redigere un certificato di malattia **"con gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva"**.

Nel caso invece in cui il lavoratore si trovi **in malattia accertata da COVID-19**, il certificato dovrà essere redatto dal medico curante nelle consuete modalità telematiche, senza necessità di alcun provvedimento da parte dell'operatore di sanità pubblica.

Si precisa che saranno da considerarsi validi anche tutti i certificati inviati prima dell'entrata in vigore del Decreto in esame.

Inoltre, nel caso in cui il lavoratore dipendente sia in possesso del riconoscimento di disabilità grave, ovvero gli sia stata rilasciata certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, il periodo di assenza da lavoro, se prescritto dall'autorità sanitaria, sarà **equiparato al ricovero ospedaliero**.

INDENNITÀ LAVORATORI STAGIONALI DEL TURISMO E DEGLI STABILIMENTI TERMALI



La norma introduce un **beneficio economico a favore dei lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali**, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del Decreto e che non siano al contempo beneficiari di pensione e titolari di un rapporto di lavoro dipendente.

Nello specifico, a tale platea di lavoratori verrà riconosciuta, **per il solo mese di marzo 2020**, un'indennità pari a **600 euro**, che non concorrerà alla formazione del reddito di tali soggetti.

La misura sarà erogata dall'INPS, previa domanda da parte dei soggetti richiedenti e verrà riconosciuta nel limite di spesa complessivo di 103,8 milioni a valere per l'annualità 2020.

L'Istituto provvederà contestualmente al monitoraggio di tale limite e a fornire le risultanze di tale attività ai Ministero del Lavoro e al Ministero dell'Economia e delle Finanze. La disposizione in esame chiarisce inoltre che, nelle ipotesi di scostamento dal suddetto limite di spesa, non potranno comunque essere adottati ulteriori provvedimenti concessori in favore dei soggetti richiedenti.

INDENNITÀ LAVORATORI DEL SETTORE AGRICOLO



Il disposto delinea uno strumento a **sostegno degli operai agricoli a tempo determinato** che abbiano effettuato almeno **50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo nell'annualità 2019** e che non siano titolari di **pensione**: tali soggetti beneficeranno di un'indennità pari a **600 euro** per il mese di marzo 2020, la quale non concorrerà alla formazione del reddito.

Tale misura sarà erogata dall'INPS, previa domanda da parte dei soggetti richiedenti e verrà riconosciuta nel limite di spesa complessivo di 396 milioni a valere per l'annualità 2020. L'Istituto provvederà contestualmente al monitoraggio del limite di spesa e a fornire ai Ministero del Lavoro e al Ministero dell'Economia e delle Finanze le risultanze di tale attività; nelle ipotesi di scostamento dal suddetto limite non potranno comunque essere adottati ulteriori provvedimenti concessori.

PROROGA DOMANDE NASPI E DIS-COLL

In considerazione dell'emergenza COVID-19 viene introdotta un'estensione del periodo di presentazione delle domande di disoccupazione NASpi e la DIS-COLL per le cessazioni dell'attività lavorativa avvenute nel periodo compreso dal 1° gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2020. In particolare è previsto un **ampliamento del termine di decadenza** da sessantotto a centoventotto giorni.

Inoltre, per le domande presentate oltre il termine ordinario, le prestazioni di NASpi e di DIS-COLL saranno comunque fruibili a decorrere dal sessantottesimo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

PRESTAZIONE EROGATE DA INPS E INAIL, PROROGA DEI TERMINI DECADENZIALI

Il provvedimento dispone la **sospensione**, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020, dei **termini di decadenza e dei termini di prescrizione** relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall'INPS e dall'INAIL.

SOSPENSIONE PAGAMENTI INPS E INAIL PER I LAVORATORI DOMESTICI

L'articolo prevede la sospensione dei termini relativi ai versamenti all'INPS e all'INAIL dovuti dai **datori di lavoro domestico** in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020.

Inoltre, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020, i termini di prescrizione saranno sospesi e riprenderanno a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.

I pagamenti dovranno essere effettuati entro il prossimo 10 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi. Infine, qualora il decorso dei termini di prescrizione avvenga durante il periodo di sospensione, l'inizio è differito alla fine del periodo (30 giugno 2020).



LAVORO AGILE

Si delinea la disciplina del lavoro agile, c.d. **smart-working**, per talune categorie di lavoratori maggiormente a rischio, in considerazione dello stato d'emergenza sanitaria da COVID-19.

Nello specifico, è riconosciuto ai lavoratori dipendenti disabili, o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità di cui al medesimo articolo, il diritto a fruire fino alla data del **30 aprile 2020** della modalità di lavoro cd. **smart-working**, a condizione che la modalità di lavoro agile sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

La norma esaminata riconosce ai lavoratori del settore privato, affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa, priorità nell'accoglimento delle relative istanze per l'attivazione del lavoro flessibile al momento della presentazione.

SOSPENSIONE DELLE MISURE DI CONDIZIONALITÀ

Prevista una deroga al meccanismo di condizionalità, prevedendo la sospensione di tutti gli obblighi spettanti ai percettori di strumenti di sostegno del reddito; in conseguenza delle misure adottate a livello nazionale per l'emergenza COVID-19, gli **adempimenti** connessi alla fruizione di tali prestazioni economiche e i **relativi termini** sono sospesi per un periodo di due mesi, decorrenti dalla data di entrata in vigore del Decreto.

Ferma restando la fruizione delle misure di integrazione al reddito per ciascun percettore, **sono da considerarsi sospesi**, a far data dall'entrata in vigore del Decreto:

→ gli obblighi connessi alla fruizione del reddito di cittadinanza nonché i relativi termini di adempimento in materia di assegno di ricollocazione, Patto per il Lavoro e Patto per l'inclusione sociale;

→ la regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa nonché i percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti per i percettori di NASPI e di DIS-COLL;

→ tutte le procedure di avviamento a selezione, i termini per le convocazioni da parte dei centri per l'impiego per la partecipazione ad iniziative di orientamento per i beneficiari di integrazione salariale rientranti nei programmi di politiche attive del lavoro;

La **ratio** della norma è quella di limitare gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari, al fine di rispettare le misure di contenimento adottate in precedenza, consentendo comunque alle persone di accedere ai benefici economici connessi a ciascuna prestazione.

SOSPENSIONE DELLE RICHIESTE DI PRESTAZIONI INAIL

In considerazione dell'emergenza COVID-19, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1 giugno 2020, viene **sospeso il decorso dei termini di decadenza relativi alle richieste di prestazioni erogate dall'INAIL**. I termini riprenderanno a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.

Nel caso in cui il lavoratore - sia pubblico che privato - abbia contratto l'infezione da COVID-19 durante l'attività lavorativa, il medico dovrà redigere il consueto certificato di infortunio inviandolo telematicamente all'INAIL che, dal canto suo, assicurerà la relativa tutela. In tal caso le prestazioni dell'INAIL saranno erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria con conseguente astensione dal lavoro.

Gli eventi infortunistici legati alla contrazione del COVID-19 gravano sulla gestione assicurativa e **non saranno computati ai fini della determinazione dell'oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico**

ISTITUZIONE FONDO PER IL REDDITO DI ULTIMA ISTANZA

Allo scopo di fronteggiare l'emergenza COVID-19 e le ricadute in termine economici, il Decreto istituisce il "Fondo per il reddito di ultima istanza" volto a fornire misure di sostegno attraverso l'erogazione di una indennità **in favore dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori autonomi**, che abbiano, in conseguenza dell'emergenza sanitaria nazionale, **cessato, ridotto o sospeso l'attività lavorativa**.

Il Fondo sarà dotato di risorse pari a 300 milioni di euro a valere sull'intera annualità 2020, con apposito decreto del Ministero del Lavoro verranno definiti i criteri per stabilire la priorità e le modalità di ripartizione delle indennità da corrispondere in favore dei suddetti beneficiari.

SOSPENSIONE DELLE PROCEDURE DI IMPUGNAZIONE DEI LICENZIAMENTI

A decorrere dall'entrata in vigore del Decreto è precluso per 60 giorni l'avvio delle **procedure di impugnazione** per licenziamenti collettivi.

Per il medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti per licenziamenti collettivi avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020.

Sino alla scadenza del suddetto termine, **il datore di lavoro**, indipendentemente dal numero dei dipendenti, **non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo**.

STRUTTURE PER LE PERSONE CON DISABILITÀ E MISURE COMPENSATIVE DI SOSTEGNO

Al fine di contenere il diffondersi del COVID-19, tenuto conto della difficoltà di applicazione delle regole di distanziamento sociale, i Centri (socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario per persone con disabilità) sospenderanno l'attività dalla data di entrata in vigore del Decreto fino al 3 aprile 2020.

In conseguenza della sospensione di tali attività, la disposizione introduce una **disciplina ad hoc per i genitori conviventi di una persona con disabilità**, prevedendo che per tale categoria di lavoratori, l'assenza dal lavoro non possa costituire giusta causa di recesso dal contratto di lavoro, a condizione che sia preventivamente comunicata e motivata al datore di lavoro l'impossibilità di accudire la persona con disabilità.

MISURE FISCALI A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ DELLE FAMIGLIE E DELLE IMPRESE

Il Decreto ha previsto una breve proroga al **20 marzo 2020** dei versamenti nei confronti delle P.P.A.A., inclusi quelli relativi ai contributi INPS e INAIL, in scadenza il 16 marzo 2020.

SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI RITENUTE ALLA FONTE, INPS E INAIL

La disposizione amplia la platea dei soggetti a cui si applicano le disposizioni dell'art. 8, comma 1, del D.L. n. 9/2020 previste inizialmente per il solo settore turistico-alberghiero.

Ne deriva che per tutte le categorie di soggetti individuate dall'articolo in esame saranno sospesi i versamenti delle ritenute alla fonte "sui redditi di lavoro dipendente" e "sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente" nonché di quelli relativi ai contributi INPS e dei premi INAIL.

Vengono inoltre sospesi anche i **termini dei versamenti IVA** in scadenza nel mese di marzo 2020.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il **31 maggio 2020** o **mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020**. Quanto già precedente versato non sarà oggetto di rimborso.

SOSPENSIONE DEI TERMINI DEGLI ADEMPIMENTI E DEI VERSAMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI

Sono previste diverse disposizioni in materia di adempimenti e di versamenti fiscali e contributivi, ed in particolare:

→fermo restando le disposizioni dei termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020 di cui all'art. 1 del D.L. 9/2020, per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato viene prevista **la sospensione degli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative**

all'addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020;

→ gli adempimenti sospesi di cui al punto precedente dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni;

→ per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato **con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro** nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto, vengono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020:

a) relativi alle ritenute alla fonte "sui redditi di lavoro dipendente" e su "sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente", e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, per i quali tali soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;

b) relativi all'IVA;

c) relativi ai contributi INPS e all'assicurazione INAIL;

→ la sospensione dei versamenti dell'IVA di cui al punto precedente, si applica, a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza;

→ i versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Quanto già versato non potrà essere rimborsato;

PREMIO AI LAVORATORI DIPENDENTI

Il Decreto riconosce un **premio di 100 euro**, che non concorrerà alla formazione del reddito, per il mese di marzo 2020 nei confronti dei lavoratori dipendenti che durante il predetto mese non abbiano fruito della modalità di lavoro cd. *smart-working* e che abbiano continuato a prestare l'attività lavorativa presso la propria sede di lavoro.

Inoltre il premio potrà essere riparametrato in base alle giornate effettivamente lavorate presso la sede e verrà riconosciuto, in via automatica, a partire dalla busta paga di aprile e comunque entro il conguaglio di fine anno.

Ulteriore requisito per poter beneficiare del *bonus* è che il lavoratore non debba avere un reddito complessivo da lavoro dipendente dell'anno precedente di importo superiore a 40.000 euro.

PROROGA DELLA VALIDITÀ DEI DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO

La disposizione in esame dispone la proroga della validità dei documenti di riconoscimento in scadenza. Nello specifico i documenti di identità, in formato cartaceo e/o elettronico e i documenti di riconoscimento

rilasciati dalle amministrazioni pubbliche, che siano scaduti alla data di entrata in vigore del Decreto o successivamente a tale data, saranno prorogati fino al 31 agosto 2020.

Tali documenti saranno validi entro il periodo di proroga ad ogni effetto, tuttavia, la sola validità degli stessi ai fini dell'espatrio resterà limitata alla scadenza originaria apposta sul documento.

La **ratio** della norma è quella di fornire un periodo di vigenza ulteriore onde evitare spostamenti delle persone fisiche e aggregazioni di persone negli spazi degli uffici dedicati al pubblico maggiormente a rischio di contagio del virus COVID-19.

CONTINUITÀ DELLE FUNZIONI DEL GARANTE PRIVACY

Il disposto introduce una proroga delle funzioni del Garante per la protezione dei dati personali al fine di assicurare la continuità nelle comunicazioni, nelle more della nomina dei nuovi componenti del Collegio. Nello specifico, il Presidente e i componenti del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali continueranno ad esercitare le proprie funzioni, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti, fino all'insediamento del nuovo Collegio che avverrà entro i 60 giorni successivi decorrenti dalla data di cessazione dello stato d'emergenza nazionale legato al COVID-19.